
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini, Francesco Menditto, Giuseppe Salmé, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 20

giugno 2003

OGGETTO: PLENUM 11 e 12/6/2003 E LAVORI DI COMMISSIONE

Sommario

A) Dal Plenum :

- 1) **La pratica a tutela dei magistrati milanesi, palermitani e torinesi;**
- 2) **La modifica della circolare sul rientro in ruolo;**
- 3) **Giudici di Pace e procedimento disciplinare;**
- 4) **Gli incarichi di insegnamento presso le scuole forensi;**
- 5) **Nomine incarichi direttivi;**

B) Dalle commissioni:

Il trasferimento di competenza dalla III alla V commissione della nomina ad incarichi semidirettivi;

Proposte di nomine per incarichi direttivi.

Plenum

1. La pratica a tutela dei magistrati milanesi, palermitani e torinesi.

Il 28 maggio scorso la prima commissione ha approvato con cinque voti a favore e uno contrario una proposta di pratica a tutela dei magistrati milanesi, palermitani e torinesi gravemente offesi dal presidente del consiglio on. Berlusconi in articoli di stampa e in dichiarazioni rese, in Italia e all'estero, alla stampa e in trasmissioni televisive.

Il testo della proposta è stato già trasmesso nella lista il 28 maggio. Comunque per comodità lo riportiamo:

1. Come ha più volte ricordato il Presidente della Repubblica, da ultimo nella seduta del 1° agosto 2002, "la stabilità delle istituzioni si fonda sulla divisione dei poteri e sul rispetto pieno e reciproco delle funzioni di ciascuno". Nell'ambito del sistema di "pesi e contrappesi" che caratterizza la moderna democrazia pluralista, le istituzioni di garanzia, e tra queste la magistratura, traggono dalla Costituzione autonoma legittimazione. La stessa Costituzione assegna anche al Consiglio superiore il compito primario di tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e in particolar modo di ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni, contro attacchi e condizionamenti indebiti, da qualunque parte essi provengano ed in qualunque modo essi vengano attuati.

Quando singoli magistrati o pronunce di organi giudiziari vengano fatte oggetto non di critiche, sempre legittime, ma di denigrazioni diffamatorie con generiche e immotivate accuse di parzialità, il Consiglio deve intervenire a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, perché la fiducia dei cittadini nella giurisdizione è una garanzia assoluta ed indispensabile della vita democratica.

2. Di recente, da parte di esponenti politici investiti delle più alte responsabilità, sono stati ripetutamente rivolti attacchi a magistrati del pubblico ministero e a colleghi giudicanti:

- in relazione a una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di un uomo politico si è dichiarato, tra l'altro, che "il suo obiettivo non è fare giustizia, ma quello di colpire le forze che hanno avuto il mandato di governare l'Italia" e che detta sentenza sarebbe "frutto di prevenzione, parzialità ideologico-politica";

- in occasione della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti, è stato affermato, tra l'altro, che tale sentenza aveva fatto saltare un "teorema giustizialista", formulato da magistrati che avevano dimostrato in varie forme la loro accesa politicizzazione per "condizionare e deformare il volto della nostra democrazia";

- la stampa ha riportato dichiarazioni, che sarebbero state rese all'estero, secondo le quali il processo che si sta celebrando a Milano in relazione ad accuse di corruzione in atti giudiziari per la vicenda processuale relativa alla dismissione della Sme, sarebbe "un processo finto e nullo", condotto da "un manipolo di giudici che vuole eliminare una parte politica" istruendo un dibattimento basato "su prove false e occultate";

- in una trasmissione televisiva e in relazione alla richiesta di archiviazione di un filone di un procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica di Torino si è affermato che la richiesta sarebbe stata formulata da "magistrati combattenti collaterali alla sinistra" vicini a due esponenti dell'opposizione.

3. La sentenza del Tribunale di Milano, le cui motivazioni non sono ancora state depositate, è stata emessa da tre giudici. Il procedimento si è protratto per quasi 36 mesi, nel corso dei quali sono state tenute 116 udienze, sono stati ascoltati 183 testimoni e compiute numerose altre attività istruttorie, con la continua ed efficace presenza dei difensori degli imputati; i magistrati che hanno composto l'organo giudicante si sono sempre astenuti da ogni valutazione o comportamento, al di fuori della sede processuale, che potesse mettere in dubbio la loro autonomia di giudizio; essi, in particolare, hanno sempre avuto riconosciute indiscusse capacità professionali sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'equilibrio e dell'autorevolezza.

L'assunto, poi, di una magistratura requirente e giudicante che persegue finalità diverse da quelle sue proprie e per di più volte a sovvertire l'assetto istituzionale democraticamente voluto dai cittadini, oltre ad essere privo di fondamento, costituisce la più grave delle accuse ed integra, anche per il livello istituzionale da cui tali affermazioni provengono, una obiettiva e forte delegittimazione della funzione giudiziaria nel suo complesso e dei singoli magistrati.

L'interpretazione di dichiarazioni di magistrati, volte sobriamente a chiarire l'aspetto tecnico della decisione, come manifestazione invece di una persistente volontà persecutoria, costituisce anch'essa elemento di discredito della funzione e dei singoli magistrati.

In conclusione, l'assunto che i magistrati, a diverso titolo impegnati, come componenti di collegi o come pubblici ministeri, nei processi di cui sopra abbiano perseguito finalità diverse da quelle di giustizia è assolutamente infondato.

4. I singoli magistrati, gravemente offesi in modo così reiterato, hanno dato un'ennesima prova di senso di responsabilità, non reagendo individualmente, o intervenendo in modo assolutamente equilibrato. Il Consiglio, per parte sua, ha il dovere costituzionale di ristabilire autorevolmente e pubblicamente la loro immagine. Ora, come è stato altra volta affermato, "è del tutto fisiologico che nella difesa della propria indipendenza e della propria autonomia la magistratura, quale istituzione di garanzia, possa venire a trovarsi in momenti di rapporto dialettico o addirittura conflittuale con altri poteri", ma tale rapporto deve rimanere nella misura di civiltà e rispetto reciproco, non essendo ammissibile una

delegittimazione di un'istituzione nei confronti dell'altra, pena la caduta di credibilità dell'intero assetto costituzionale.

Il Consiglio esprime quindi la propria allarmata preoccupazione per un clima di rapporti istituzionali che travalica quello della fisiologia dialettica e rivolge un pressante appello a tutte le istituzioni perché sia ristabilito il rispetto dei singoli magistrati e dell'intera magistratura e, quindi, la fiducia dei cittadini, che è condizione imprescindibile di un'ordinata vita democratica.

La pratica, che secondo prassi, avrebbe dovuto essere discussa la settimana successiva (cioè nei plenum del 4 e 5 giugno) è stata invece fissata (e anche ciò diversamente da quanto avviene solitamente) con ordine del giorno aggiunto per il plenum del 12 giugno, giorno in cui alle ore 11, da tempo, era fissata l'inaugurazione della nuova sede della Corte d'Appello penale di Roma, alla quale oltre al Ministro della Giustizia e alle più alte cariche istituzionali, erano stati invitati il vicepresidente on. Rognoni e molti consiglieri. Per consentire la partecipazione a questa cerimonia il vicepresidente ha sospeso la seduta dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Per il protrarsi della cerimonia il vicepresidente e i componenti togati presenti non hanno potuto fare ritorno in Consiglio prima delle ore 13. Alla seduta non era presente alcun laico della cdl, in quanto l'avv. Buccico e il prof. Spangher, che avevano presenziato alla cerimonia, si sono trattenuti a piazzale Clodio e gli altri componenti, presenti alle ore 12,30, si erano allontanati. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta è stata sospesa fino alle ore 14,30.

A questo punto si è manifestata la vera intenzione dei laici della cdl, che era quella di non far trattare la pratica. Infatti, il prof. Di Federico, con un articolo apparso su Il Giornale dello stesso giorno, dall'elegante titolo "Il Csm tenta "un golpe" istituzionale", ha sostenuto la tesi dell'illegittimità della trattazione della pratica. Inoltre mentre l'avv. Marotta, presentatosi in plenum alle ore 15, ha chiesto il rinvio della trattazione per concomitanti precedenti impegni dei suoi colleghi laici della cdl, gli stessi componenti di lì a mezz'ora erano tutti regolarmente presenti nelle varie commissioni e alle 17,21 rilasciavano alle agenzie di stampa una nota del seguente tenore: "La richiesta di rinvio dei lavori del plenum è legata alla illegittimità e irregolarità della convocazione in prosieguo dei lavori dell'assemblea in assenza delle condizioni previste dalle leggi e dal regolamento," aggiungendo però di nutrire "timori e preoccupazioni per i rinnovati tentativi di trasformare il Csm in un innaturale punto di riferimento politico".

Come abbiamo pubblicamente dichiarato, questo atteggiamento dilatorio, accompagnato da contrarietà o, quanto meno da riserve, sulla legittimità della discussione, appare innanzi tutto contraddittorio, perché il prof. Spangher non ha avanzato nei lavori di commissione alcun dubbio sull'ammissibilità della richiesta di apertura della pratica e ha anzi presentato una proposta di archiviazione nel merito ritenendo che le dichiarazioni dell'on Berlusconi costituiscano un insindacabile esercizio del diritto di critica politica. Né, d'altra parte può trascurarsi che il comportamento stesso appare irrispettoso nei confronti del Presidente della Repubblica che, inserendo la pratica all'ordine del giorno, ha chiaramente mostrato di ritenerne legittima la trattazione.

E' infondata poi la tesi, pretestuosamente avanzata, secondo la quale, constatata la mancanza di numero legale, il vicepresidente non avrebbe potuto fissare la prosecuzione della seduta in orario successivo, perché il presidente dell'assemblea non è privato del potere di "polizia" della seduta dalla temporanea carenza del *quorum*, come è dimostrato dalla costante pacifica prassi delle assemblee elettive, a cominciare da quelle legislative.

La contraddittorietà delle giustificazioni della richiesta di rinvio (concomitanza di precedenti impegni, prima, e allegata illegittimità della fissazione della prosecuzione della seduta alle 14,30) oltre a dimostrare la non corrispondenza al vero della prima motivazione sembra anche poco rispettosa della dignità dell'istituzione e di coloro che la rappresentano.

Quanto poi all'opinione di Di Federico (replicata in queste ore dal sen. Cossiga) in plenum indicheremo dettagliatamente le ragioni per le quali questa tesi, non nuova, per la verità, ma certamente del tutto isolata, è contraddetta da quasi trent'anni di "giurisprudenza consiliare", formatasi a cominciare dalla presidenza Leone e proseguita con le presidenze Pertini, Scalfaro e Ciampi. Inoltre la migliore dottrina, compresa quella di orientamento non progressista (Mezzanotte) ritiene che le pratiche a tutela siano esercizio in concreto della funzione di garanzia dell'indipendenza della magistratura, che altrimenti rimarrebbe del tutto svuotata di contenuti.

2. La modifica della circolare sul rientro in ruolo.

Il plenum ha approvato la proposta di modifica che la III Commissione ha avanzato sulla disciplina del ricollocamento in ruolo.

Come abbiamo sinteticamente anticipato, la modifica si muove in due direzioni: innanzitutto escludere la possibilità di accedere con concorso virtuale ad alcuni uffici giudiziari; in secondo luogo, restringere le possibilità di accesso al concorso virtuale. Entrambe le direzioni mirano a disciplinare meglio alcune delle situazioni che hanno dato adito ai maggiori conflitti in sede consiliare e su cui ci siamo più volte soffermati nei precedenti notiziari.

A) Gli uffici cui non è più consentito accedere con concorso virtuale sono tutti gli uffici semidirettivi, la cassazione e i posti di applicato presso la cassazione e la relativa procura generale. Per tali posti si è ritenuto

necessario, attesa la specificità dei requisiti e la peculiarità della collocazione, che le assegnazioni giungano al termine di concorsi reali e di un confronto effettivo fra i candidati, così come richiesto dalla giunta ANM della cassazione in un recente documento e come avevamo motivato nel dicembre scorso in occasione della discussione in plenum della pratica per il ricollocamento in ruolo dei consiglieri uscenti.

Una volta ritenuto che l'accesso agli uffici di applicato, presso il massimario o la Procura generale della Cassazione, debba essere inibito al concorso virtuale e consentito solo al termine di un confronto effettivo fra gli aspiranti, la Commissione ha espresso una decisa opzione per escludere che a quegli uffici si possa accedere con altre procedure che "bypassino" il concorso reale, ivi compreso l'esercizio di ogni forma di prescelta.

B) Quanto alle modalità di ricollocamento, la proposta licenziata dalla Commissione è assai più articolata di quella avanzata nel dicembre scorso dal cons.Meliadò. Se è vero che l'ipotesi del rientro presso l'ufficio di provenienza costituisce una soluzione resa oggi più ampia e praticabile a seguito della previsione (introdotta dalla legge n.48 del 2001) della possibilità di ricollocamento in soprannumero, si è però considerato necessario evitare che un eccesso di rigidità nella destinazione al momento della cessazione del fuori ruolo avrebbe gravemente ostacolato la possibilità di accedere al fuori ruolo per i magistrati che operano e risiedono non vicino Roma; risultato, questo, che abbiamo considerato da evitare, vista la situazione poco felice registrata presso la Corte di Cassazione in assenza di "ristoro" economico per chi risiede fuori Roma.

Così esclusa l'iniziale previsione dell'obbligo di rientro presso la sede di provenienza, si è ritenuto di evitare le note pratiche di "percorso agevolato", prevedendosi che per i primi tre anni di collocamento fuori ruolo il magistrato che per qualsiasi motivo intenda o debba rientrare in ruolo non possa, salvo successo in sede di concorso ordinario, che essere destinato all'ufficio di provenienza.

Trascorso il triennio, possono avere accesso al concorso virtuale coloro che vengono "messi a disposizione" dal Ministro o dall'autorità presso cui sono destinati. In tale ipotesi, infatti, all'esigenza di ricollocare rapidamente in ruolo il magistrato può non corrispondere l'attualità di un concorso reale o il suo espletamento in tempi brevi: occorre quindi procedere con procedura diversa. A questo proposito si ricorda che il metodo del "virtuale" (che individua i punteggi medi fra gli ultimi concorsi celebrati) costituisce una limitazione che il Consiglio si è dato proprio per evitare che il ricollocamento d'ufficio comportasse per il magistrato indebiti vantaggi.

Allo strumento del concorso virtuale sono stati aggiunti due nuovi limiti: I) non è ammesso quando il ricollocamento avvenga a domanda o per scadenza del termine fissato dalla legge o da altra fonte e tale termine risulti ormai superato; si evita così che il magistrato che non ha rispettato il termine di scadenza del fuori ruolo possa successivamente utilizzare il concorso virtuale in relazione a specifiche destinazioni attese; II) non è ammesso, poi, allorché il posto a cui il magistrato aspira sia oggetto di concorso ordinario "in atto", concetto esteso anche all'ipotesi che i termini per le domande siano scaduti e il magistrato non provi di non avere potuto presentare la richiesta nei termini.

C) La Commissione ha ritenuto, infine, di conservare la qualificazione di rientro d'ufficio per il ricollocamento dei magistrati che operano presso il CSM, in linea con espressa previsione di legge, così lasciando per loro immutata la disciplina attuale.

D) Sia la commissione sia il plenum hanno escluso la previsione di una disciplina transitoria, che alcuni consiglieri hanno sollecitato. Si è, infatti, considerato che una disciplina transitoria relativa a circa 200 magistrati (tale è il numero attuale dei fuori ruolo) avrebbe nei fatti vanificato l'efficacia della nuova disciplina. E' stata scartata anche l'ipotesi di limitare la disciplina transitoria al 1° gennaio 2004; tale soluzione avrebbe, infatti, potuto comportare la presentazione di un numero consistente di domande di rientro proprio nel prossimo semestre, così ponendosi in conflitto con le note esigenze di mobilità che si ricollegano ai concorsi programmati per luglio e novembre ed alla necessaria individuazione delle sedi per gli uditori.

Vede così fine, almeno speriamo, una vicenda non breve che ha visto i rappresentanti dei diversi gruppi associativi schierati su fronti opposti. Il problema non era certo quello di essere favorevoli o contrari al concorso virtuale, ma di condividere o non condividere certe applicazioni che del concorso virtuale sono state fatte.

Per limitarci a questa consiliatura vogliamo ricordare alcuni semplici fatti relativi ad applicazioni concrete di concorsi virtuali:

- · sul rientro in ruolo degli ex consiglieri superiori Unicost ha sempre votato a favore; gli unici voti contrari sono stati quelli di Md e del Movimento;
- · la dott.ssa Piccialli, è stata ricollocata in ruolo e destinata al massimario della cassazione con 17 voti a favore e 7 contrari (Md e Movimento, un consigliere era in missione all'estero);
- · il dott. Asaro, collocato fuori ruolo dal 4 maggio 2001, è stato ricollocato in ruolo, e destinato al tribunale di Lucca con 11 voti favorevoli (Md, Aghina, Di Federico, Berlinguer e Tenaglia), tre contrari (Meliadò, Stabile e Arbasino) e cinque astensioni; è stata bocciata la proposta di destinazione con concorso virtuale al massimario;
- · il dott. Sarno è stato ricollocato in ruolo e destinato al massimario della cassazione con i voti contrari di Md e Movimento e due astensioni;
- · la dott.ssa Mancino è stata ricollocata in ruolo e destinata con concorso virtuale al Massimario con i voti contrari di Md e Movimento;
- · i dottori Ciccolo e Salzano sono rientrati ruolo e destinati alla procura generale della cassazione, rispettivamente, con funzioni di sostituto procuratore generale e di applicato, con l'astensione di Md e Movimento, perché, pur ritenendo entrambi i magistrati dotati di elevatissime doti professionali, ritenevano inammissibile il ricorso al concorso virtuale.

D'altra parte l'approvazione unanime della circolare è la conclusione di un iter di commissione non facile né breve .

Anche qui facciamo parlare i fatti. Meliadò ha proposto una modifica di circolare molto semplice, anzi semplicistica, che prevedeva l'obbligatorio rientro di tutti i fuori ruolo agli uffici di appartenenza a metà dicembre 2002. Di fronte della mancata trattazione della pratica Marini il 9 febbraio 2003 ha depositato in commissione un lungo e articolato documento nel quale sono contenute articolate proposte. Ai primi di marzo Meliadò ha presentato un'altra proposta che recepiva alcuni suggerimenti di Marini. A metà marzo il presidente della terza commissione Stabile ha disposto il rinvio della votazione e ha fissato il termine per eventuali osservazioni fino al 9 aprile. A maggio De Nunzio ha chiesto il rinvio della votazione per esaminare le proposte.

Ai lettori il giudizio sul comportamento dei rappresentanti dei gruppi associativi.

3. Giudici di Pace e procedimento disciplinare.

L'Ottava Commissione ha proposto all'unanimità e il Consiglio ha deliberato a maggioranza l'archiviazione di una procedura disciplinare concernente un Giudice di Pace, il quale aveva "disapplicato" il provvedimento amministrativo col quale era stato installato un semaforo, in una controversia concernente l'opposizione all'accertamento della violazione amministrativa. Si è infatti affermato che il provvedimento è da considerarsi abnorme, perché sostituisce il personale apprezzamento di fatto, da parte del giudice, a quello operato dall'amministrazione. Si è però al contempo richiamata la giurisprudenza disciplinare in tema di valutazione dell'elemento soggettivo. Sulla base della valutazione a campione di provvedimenti adottati dal medesimo Giudice di pace e della sua complessiva attività, si è ritenuto di non applicare alcun provvedimento disciplinare.

Il caso concreto si presta a diverse interpretazioni. Vi è stato chi ha ritenuto la violazione di legge così macroscopica e l'invasione della sfera dell'amministrazione così evidente da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sull'elemento soggettivo; vi è stato invece chi ha negato che il provvedimento in questione possa in sé essere considerato abnorme, in quanto rispondente allo schema astratto della disapplicazione dell'atto amministrativo. Al di là della valutazione di merito, preme sottolineare che si è sviluppato un dibattito non marginale circa il rapporto tra azione disciplinare e provvedimento abnorme. Il Procuratore generale è intervenuto per sollecitare il ritorno della pratica in Commissione, osservando che dal provvedimento abnorme discende necessariamente l'applicazione della sanzione disciplinare, senza alcuna possibilità di valutare aspetti diversi dalla "rottura della giurisdizione" derivante dalla abnormità medesima. Analoghe considerazioni ha esposto il Cons. Buccico. E' stato opposto innanzitutto che ciò non corrisponde alla prassi di esercizio dell'azione da parte della Procura generale, perché l'applicazione rigorosa del principio comporterebbe che a ogni pronuncia della Cassazione che ritenesse abnorme un provvedimento dovrebbe conseguire il promovimento dell'azione disciplinare. In secondo luogo si è osservato che la giurisprudenza disciplinare impone comunque una valutazione circa l'elemento soggettivo (dolo o colpa) e circa l'incidenza della violazione sulla credibilità del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario.

4. Gli incarichi di insegnamento presso le scuole forensi.

Sono stati autorizzati numerosi incarichi di insegnamento conferiti dalle scuole forensi, apparendo opportuna la partecipazione dei magistrati alla didattica di dette scuole per il necessario interscambio culturale con l'avvocatura.

E' stata anche autorizzata la nomina di un collega a componente del comitato direttivo di una scuola forense, previo accertamento che tale incarico non comportava lo svolgimento di alcun compito amministrativo, ma solo la mera partecipazione all'organizzazione dell'attività didattica della scuola.

5. Nomine incarichi direttivi.

Sono stati nominati all'unanimità:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il dott. Nicola Trifuoggi, attualmente Procuratore della Repubblica all'Aquila;

Presidente del Tribunale di Alba, il dott. Agostino Trimini, attualmente Sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino;

Presidente del Tribunale di Spoleto, il dott. Carmine Pinelli, attualmente Presidente di sezione presso il Tribunale di Ancona.

Dalle commissioni:

1. Il trasferimento di competenza dalla III alla V commissione della nomina ad incarichi semidirettivi.

Il 1° aprile scorso i consiglieri di Md e del Movimento avevano chiesto l'apertura di una pratica in seconda commissione (ex commissione regolamento) segnalando l'opportunità di trasferire dalla terza alla quinta commissione la competenza consiliare per la nomina dei magistrati destinati a ricoprire posti di organico con funzione semidirettiva, osservando che la progressiva diminuzione della percentuale di scopertura dell'organico che, per quanto riguarda gli uffici di primo grado, sta per sfociare in una situazione di copertura integrale se,

da un lato, costituisce un fatto positivo per la funzionalità degli uffici, dall'altro, provoca una drastica diminuzione e a breve un blocco della mobilità. Questo fenomeno del tutto nuovo richiede che il Consiglio elabori con grande urgenza le linee di una nuova politica del personale di magistratura, ispirata a finalità non di contenimento, ma di incentivazione della mobilità. Nell'immediato, occorre migliorare la risposta che il Consiglio può dare alle più impellenti esigenze di copertura delle vacanze pubblicate. Oltre a un piano di interventi straordinari riguardante la terza Commissione (che vada da una revisione dei software utilizzati al potenziamento del personale amministrativo, alla disponibilità di un maggior numero di magistrati segretari) è necessario procedere a una redistribuzione delle competenze tra la terza e la quinta commissione. Infatti, in conseguenza dell'elevazione a settantacinque anni dell'età pensionabile, che ha bloccato il collocamento a riposo di un altissimo numero di dirigenti, il carico di lavoro della Quinta Commissione si è drasticamente ridotto, tanto che attualmente sono pendenti soltanto nove pratiche relative a dirigenti di uffici di merito e nove riguardanti dirigenti di legittimità. Fermi i criteri di valutazione degli aspiranti al conferimento degli uffici semidirettivi di merito previsti dalla vigente circolare (e sui quali pende in terza commissione una pratica diretta a verificare la possibilità di una modifica per renderli più vicini a quelli dei direttivi), risponderrebbe al canone di buona amministrazione, procedere a una migliore distribuzione delle risorse attribuendo le competenze per la copertura degli uffici semidirettivi alla Quinta Commissione, che, oltre ad avere uno scarso carico di lavoro, ha anche un'esperienza propria nella valutazione delle capacità organizzative le quali, alla luce dell'art. 47 quater ord. giud. assume un rilievo preminente nell'accertamento delle attitudini dei candidati, così come previsto anche dalla circolare vigente.

La Commissione ha proceduto all'audizione dei presidenti della terza e della quinta commissione nonché del Segretario generale del C.S.M. Il presidente della quinta, avv. Buccico ha confermato la diminuzione del numero degli incarichi direttivi da conferire e la conseguente diminuzione del lavoro che è destinato ad essere esaurito del tutto prima dell'estate ed ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva al mutamento della competenza, pur sottolineando la necessità di procedere ad una riorganizzazione della metodologia di lavoro, in ragione della diversità della valutazione da compiere per il conferimento degli incarichi semidirettivi.

Il presidente della terza commissione, Nello Stabile, ha sottolineato invece la necessità di mantenere intatto l'attuale assetto per concentrare la gestione degli organici in una unica sede referente, per dare unitarietà alla gestione della politica degli organici della magistratura. Dal momento che si pone un oggettivo problema di aumento del carico del lavoro assegnato alla

commissione dopo la redistribuzione delle competenze attuata nel luglio 2002, un'accelerazione del lavoro di tale organismo potrebbe essere realizzata con l'attribuzione ad altra struttura consiliare della materia dei collocamenti fuori ruolo, che costituisce di per sé un *corpus* omogeneo, distinto dai trasferimenti. In ogni caso il richiesto spostamento di competenza comporterebbe un depauperamento della struttura amministrativa della Commissione, il che creerebbe un ulteriore motivo di rallentamento della sua capacità di gestione delle procedure di trasferimento. In via alternativa ha segnalato la possibilità di dare supporto alla commissione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dal regolamento interno, mediante la formazione di due sottocommissioni e l'eventuale impiego di consiglieri attualmente impegnati in altre Commissioni. Il Segretario generale ha confermato che il richiesto spostamento della competenza comporterebbe la destinazione di alcune unità di personale della terza alla quinta Commissione.

Dal dibattito svoltosi durante i lavori della Commissione è emerso un accordo sostanziale sulla opportunità di assegnare preminente rilievo alla funzione semidirettiva fin dall'assegnazione dei posti che comportano il suo esercizio, per l'importanza che ad essa assegna il legislatore per il funzionamento degli uffici giudiziari e per la conseguente strumentalità che essa ricopre per l'organizzazione della giurisdizione. Del resto giace presso la terza commissione (relatori avv. Ventura Sarno e Meliadò) una pratica, ereditata dalla vecchia consiliatura, avente ad oggetto la modifica dei criteri per la nomina dei semidirettivi. Ma anche allo stato, a criteri di selezione invariati, buona amministrazione richiederebbe un livello di approfondimento del livello professionale dei candidati maggiore che non quello adottato per i trasferimenti ordinari e, sotto questo punto di vista, appare sicuramente appropriata la scelta di devolvere una indagine di tal genere alla quinta Commissione, la quale è per sua specifica vocazione maggiormente idonea a tale tipo di approfondimento valutativo. La soluzione dello spostamento della competenza per la nomina dei semidirettivi è stata condivisa da Md (Salmè), Movimento (Arbasino) e Mi (Mammone); contrari Spangher e Tenaglia. Di Federico inizialmente favorevole, alla fine si è astenuto.

Due, infatti, sono i problemi da risolvere: uno è la inutilizzazione della quinta commissione, che a partire dall'autunno non avrà sostanzialmente nulla da fare, e l'altro è il sovraccarico di lavoro della terza, riconosciuto anche da coloro che non condividono la soluzione da noi proposta perché gli stessi propongono di alleviare il carico con l'applicazione di altri componenti estranei alla commissione o con il trasferimento ad altra commissione (quale?) della competenza per il collocamento fuori ruolo. La prima soluzione è macchinosa e inefficace, perché chi non appartiene alla commissione è per forza di cose meno motivato a

operare e la seconda è contraddittoria, perché, oltre alla difficoltà di individuare la commissione alla quale dare la competenza, il collocamento fuori ruolo esige che si tenga presente il quadro complessivo degli organici, nell'ambito dei quali la quota dei 200 magistrati che svolgono funzioni non giudiziarie deve essere collocata.

La difficoltà di operare qualche spostamento di personale amministrativo dalla terza alla quinta e da altre commissioni alla terza non è tale da costituire un serio ostacolo. D'altra parte è evidente la razionalità di riunire presso una sola commissione la selezione dei titolari di funzioni organizzative e di mettere la terza commissione, che ha dimostrato di non essere in grado di farlo, in condizioni di gestire in tempi accettabili la mobilità che dovrà essere fortemente incentivata.

Infine la modifica proposta, come tutte le modifiche che attengono al numero, alla competenza e alla composizione delle commissioni è oggetto del decreto che annualmente emette il Presidente della Repubblica e quindi avrebbe carattere sperimentale.

Resta comunque l'incomprensibilità di una contrapposizione di valutazioni che si pone al limite della contrapposizione di schieramenti.

2. Proposte di nomine per incarichi direttivi.

La V Commissione incarichi direttivi ha avanzato le seguenti proposte per la:

Procura generale presso la Corte d'Appello di Perugia, i dottori: Dragotto – Avvocato generale all'Aquila- (Menditto), Armati – Procuratore della Repubblica a Viterbo (Aghina), Vacca - Avvocato generale a Salerno - (Riello), Santoro – Pres. Sez. Corte d'Appello di Roma - (Mammone); astenuti Schietroma e Buccico;

Procura Generale presso la corte d'appello di Firenze, i dottori: Brignoli – Procuratore generale a Trieste - (Aghina, Menditto, Riello), Calderone – Avvocato generale a Roma- (Mammone); astenuti Buccico e Schietroma;

Procura Generale presso la corte d'appello di Ancona, sono stati proposti: Dragotto (Aghina, Menditto), Vacca (Riello), Agnoli – Presidente di sezione Corte d'Appello di Bologna- (Mammone); astenuti Buccico e Schietroma.